

PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(ai sensi della L.190/2012 e del PNA- Piano Nazionale Anticorruzione)

2017-2018-2019

INDICE

1-INTRODUZIONE

2-LINEE GENERALI

3-OBIETTIVI

3.1-Destinatari del Piano

3.2- Obbligatorietà

4-QUADRO NORMATIVO

4.1- I delitti contro la pubblica amministrazione integrati con quelli previsti dalla legge 190/2012 oggetto di prevenzione

5-FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

6-IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

7-PROCESSO DI FORMAZIONE DEL P.T.P.C

7.1 - Analisi Preliminare

7.2 - Analisi Rischio Aree

7.3 Misure di contrasto

-Generali

-Adottate dalla Fondazione

1-INTRODUZIONE

L'art. 1, comma 5, della l. n. 190/12 prevede che "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio."

Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che "l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il *piano triennale di prevenzione della corruzione*, curandone la trasmissione al D.F.P. della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione."

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una *strategia di prevenzione del fenomeno*. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle *aree di rischio* e dei *rischi specifici*, delle *misure da implementare* per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei *responsabili* per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

L'individuazione delle *aree di rischio* ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività della fondazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree il P.T.P.C. deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

Nello specifico:

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, l’esperienza internazionale e nazionale mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte.

Quindi, la l. n. 190 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole *comuni* a tutte le amministrazioni.

Queste *aree* sono elencate nell’art. 1, comma 16, e si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

I suddetti *procedimenti* corrispondono alle seguenti aree di rischio:

- processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Queste aree di rischio devono essere singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni e rappresentano un contenuto minimale, comunque da adattare alle specifiche realtà organizzative. Sin dalla fase di prima attuazione, è comunque raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel P.T.P.C. *ulteriori* aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto.

In ogni caso, superata la fase di prima applicazione, in sede di elaborazione dell'aggiornamento del P.T.P.C., le amministrazioni dovranno includere nel P.T.P.C. *tutte le aree di rischio relative alla propria attività* che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio.

In accordo con quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), approvato dall'Autorità Anticorruzione (ANAC),

"Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali". Tuttavia, "per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione."

La fondazione Teatro della Toscana, avendo già provveduto ad adottare un Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo (MOGEC), come previsto dal D. lgs. n.231 del 2001, si propone con il presente Piano di estenderne la applicazione ai sensi della l. n.190/2012.

2-LINEE GENERALI

Sulle linee del Piano Nazionale Anticorruzione, punto B.2, **"Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico"**, il presente documento "al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono attività amministrative, anche strumentali", tenendo in considerazione il rischio dei fenomeni corruttivi, presenta i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione delle *aree a maggior rischio di corruzione*, e valutazione del *diverso livello di esposizione* degli uffici al rischio di corruzione, individuando quelli nell'ambito dei quali è più elevato il rischio stesso in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni svolte dalla fondazione;

- Previsione della *programmazione della formazione*, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione
- Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti e collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni e attività amministrative;
- Regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli;
- Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3 OBIETTIVI

La formulazione della strategia nazionale anticorruzione è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il perseguimento di tali obiettivi richiede una rigorosa analisi e gestione del rischio, onde misurare e stimare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione.

Al sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione", la Fondazione ogni anno aggiorna il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

L'applicazione del PTPC si propone, in accordo con il Codice Etico di comportamento, di rafforzare i principi di legalità, imparzialità, onestà e correttezza ai quali devono necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

3.1 Destinatari

Il presente piano è rivolto, ovviamente, a tutto il personale dipendente a vario titolo (contratto a tempo indeterminato, determinato e flessibile) della FONDAZIONE, nonché ai beneficiari, consulenti e stakeholders in genere, nella misura in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività della Fondazione.

3.2 Obbligatorietà

A tutti i soggetti individuati dal paragrafo 3.1 è fatto obbligo la diligente e minuziosa osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Piano.

“La violazione delle misure previste dal Piano costituisce illecito disciplinare” (Ar.1, comma 1, L. n.190).

L'art. 1, comma 33., L.n.190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'art 1, comma 1 del d.lgs. n.189 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs n.165 del 2001,
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

4 QUADRO NORMATIVO

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 2 settembre 2013
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Circolare n,1 del 25/11/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione delle Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;

-D.L. 18-10-2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", Art. 34-bis. "Autorità nazionale anticorruzione";

-Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedure penale.";

-Decreto Legislativo denominato "Testo unico sulla privacy" n. 196 del 30 giugno 2003

È qui opportuno illustrare che la legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), entrate in vigore il 28/11/2012, è costituita da due soli articoli, di cui il primo conta 83 commi, mentre il secondo contiene la clausola di invarianza della spesa.

La norma si presenta di notevolissima portata sia perché contiene prescrizioni che incidono profondamente nel merito dell'azione amministrativa e, conseguentemente, nelle responsabilità dirigenziali e dei dipendenti pubblici e ovviamente nell'attività di gestione di Enti quali la Fondazione, sia perché impone degli adempimenti che debbono essere assolti inderogabilmente.

Si è giunti alla emanazione della legge 192/2012 dopo l'ampio studio effettuato sul fenomeno "corruzione" dalla Commissione per lo studio e rielaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione" istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione Pubblica" che, soffermandosi sull'analisi delle cause della corruzione nella P.A., ne ha individuate due tipologie: una economica e una socio-culturale.

La corruzione è stata, quindi, esaminata nei suoi molteplici fattori scatenanti, tra i quali l'esercizio di poteri discrezionali, la mancanza del grado di trasparenza o di responsabilizzazione. Non si può reprimere il fenomeno corruttivo se non agendo sull'integrità morale dei funzionari pubblici attraverso codici etici, discipline delle varie incompatibilità, formazione, garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa e soprattutto efficacia del Sistema di Controllo Interno (SCI) alla guisa di quanto accade nel privato in tema di controllo del management.

La legge 190/2012 finalmente rende palese la finalità di equiparare le misure di contrasto alla corruzione nell'ordinamento giuridico italiano a quelle sovranazionali introdotte dalla Convenzione ONU di Merida e dalla Convenzione di Strasburgo, tenendo presente le critiche e le raccomandazioni formulate all'Italia dai Gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione (non dimentichiamo che quanto a gravità dei fenomeni corruttivi l'Italia è al 72° posto). Non è ultroneo richiamare che l'Italia con la legge n. 300/2000 aveva ratificato la Convenzione OCSE del 13 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Come anche con la legge n. 116/2009 si è

pervenuti alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, e alla predisposizione delle norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedure penale. Questa Convenzione, 6 di notevole portata in quanto prevede che ciascuno Stato elabori e applichi misure di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; ne valuti periodicamente l'adeguatezza e collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali e internazionali per la promozione e messa a punto delle pratiche anticorruzione. Inoltre ciascuno Stato deve individuare uno o più organi coll'incarico di prevenire la corruzione nonché di supervisionare l'applicazione delle misure individuate per prevenire il fenomeno e di accrescere e diffondere le conoscenze della legalità. Nella medesima direzione indicate dall'ONU vanno le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (Groupe d' états Contre la Corruption) e l'Unione Europea dedicano alla lotta alla corruzione. L'emanazione della legge n. 190/2012 si inserisce, dunque, in questo contesto sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, alle misure di prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard anticorruzione e all'individuazione delle carenze nelle politiche nazionali.

Sempre in questo contesto il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 ter C.P., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I C.P., ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, *venga in evidenza un malfunzionamento (rectius illegalità) a cause dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.*

4.1 I delitti contro la pubblica amministrazione integrati con quelli previsti dalla legge 190/2012 oggetto di prevenzione

Al fine di individuare i delitti oggetto dell'attività preventive occorre considerare quanto previsto dagli artt. 318 e ss. del Codice Penale.

-Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno,

-Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario al dovere di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. la pena aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento

di pubblici impieghi stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

-Art. 319 ter cp. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto derive l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se derive l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

-Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità) : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni,

-Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

-Art. 321 c.p., (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

-Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

-Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) : Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che Istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso;

6) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

7) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche Internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche Internazionali.. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

-Art. 2635 del Codice Civile (Corruzione tra privati) : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti societari, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alta vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli di partecipazione in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell' articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Diversi dalla corruzione sono i reati di:

-Concussione (art. 317 c.p.): 11 pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando

della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni,

-art. 317-bis (Pene Accessorie): La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter

Importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

-Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego): Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317,318,319, 319-ter, 319- quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica,

-Art. 346-bis (Traffico di Influenze Illecite) : Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. [La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

-Art. 323 (Abuso d'ufficio) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

-Art. 328 (Rifiuto od omissione di atti d'ufficio) : Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica,, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo

comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1032,00 euro.

-Art. 25 del D. lgs. 231/2001 s.m.i. (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità):

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 3194er, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 3194er, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

5-FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

Dopo lo scioglimento nel 2010 dell'Ente Teatrale Italiano che lo gestiva, la proprietà del Teatro della Pergola passò l'anno successivo al Comune di Firenze che nel mese di settembre dette vita con l'Ente Cassa di Risparmio alla Fondazione Teatro della Pergola, sotto la Direzione generale di Marco Giorgetti. La Fondazione da subito ha impostato un lavoro di rinnovamento e di ricerca di una proposta teatrale e gestionale non consueta sulle fondamenta della grande eredità storica della Pergola, il primo teatro all'italiana mai edificato. Dopo le prime tre stagioni di programmazione, che vedono un pubblico crescente e alcuni interessanti esperimenti produttivi, la riforma del settore prosa impostata dal Ministero pone la Fondazione dinanzi a nuovi obiettivi.

Nel gennaio 2015, tramite la confluenza delle attività teatrali della Fondazione Pontedera Teatro all'interno della Fondazione del Teatro della Pergola, quest'ultima si dà un nome e un'organizzazione nuovi, *Teatro della Toscana*, e presenta la domanda per il riconoscimento dello status di Teatro Nazionale, il più elevato tra quelli presenti nella riforma. L'esito positivo della valutazione della commissione fa sì che dal febbraio 2015 il Teatro della Toscana diventi Teatro Nazionale. Entrano nella Fondazione anche la Regione Toscana e il Comune di Pontedera. Direttore generale viene confermato Marco Giorgetti.

La FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA, si propone come obiettivo *“ di armonizzare la tradizione della Toscana con la contemporaneità di Pontedera”*.

La fondazione, a norma di Statuto è finalizzata ai seguenti scopi:

-mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale che il teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin dall'anno della fondazione(1652) in ogni settore ed ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;

-creare un Centro Internazionale di Cultura Teatrale che possa coniugare attività di formazione, attività di valorizzazione delle lingue nazionali ed attività di Archivio, sia bibliografico che audiovisivo.

La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti attività:

a) gestione del Teatro della Pergola e degli eventuali ulteriori impianti e strutture in disponibilità;

b) programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, dello spettacolo, della cultura, dell'arte e del turismo culturale;

c) gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui

sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

d) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli, eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali

e) formazione nel campo dello spettacolo dal vivo di carattere interdisciplinare anche con esiti produttivi;

f) gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario a qualsiasi titolo afferente alla Fondazione;

g) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti

a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale;

h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze.

La Fondazione può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

a) partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità;

b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o accessorie al perseguimento degli scopi statutari;

c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o

mutui a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f) promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

6. Il Responsabile PER la Prevenzione della Corruzione

Ai sensi dell'art 1 comma 7 della L.190/12 la Fondazione è tenuta a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che è tenuto a predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della medesima L.190/12.

Il responsabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed i dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.A.C con apposito modulo sul sito dell'Autorità. L'incarico di RPC deve essere assegnato, con particolare attenzione ad evitare situazioni di conflitto di interesse, ad un Dirigente interno dell'Ente, escludendo quindi l'elaborazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione da parte di soggetti esterni all'organizzazione.

La Fondazione ha individuato il **Responsabile Prevenzione della Corruzione** nella seduta del 28/5/201. Il C.d.a ha nominato, infatti, il Dott.Carlo Calabretta, dirigente della Fondazione e già nominato quale Responsabilità per la Trasparenza, quale Responsabile, demandando allo stesso i seguenti compiti:

- predisporre il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- verificare l'efficace attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e la sua idoneità proponendo la modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione ovvero nell'attività della Fondazione
- proporre i contenuti minimi del programma di formazione e collaborare nell'individuazione del personale da formare maggiormente esposto al rischio di commissione di reati
- curare la diffusione e la conoscenza del Codice Etico della Fondazione
- riferire annualmente sull'attività al Cda, in tutti i casi in cui questo lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione individua inoltre i *Referenti* dell'Associazione chiamati a provvedere, ciascuno per i propri Uffici, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

7 –PROCESSO DI FORMAZIONE DEL P.T.P.C

La predisposizione del Piano è articolata in 3 fasi

-Analisi preliminare : Individuazione delle aree di rischio

-Analisi Rischio Aree

-Misure di Contrasto

7.1 - Analisi Preliminare

Una prima fase preliminare di analisi è stata l'individuazione delle possibili **aree di rischio** astrattamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolte dalla Fondazione, sia in un ottica interna (corruzione di organi aziendali, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori) sia esterna (corruzione di altri soggetti da parte dei vertici e rappresentanti aziendali). In relazione a ciò, il lavoro di individuazione preliminare delle aree di rischio è stato realizzato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e successivamente analizzato, integrato o corretto e valutato dai responsabili delle strutture della Fondazione.

A questo proposito si segnalano le definizioni di :

-Rischio come *"l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'Interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alto possibilità che si verifichi un dato evento."*

-Evento come *"verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente."*

Occorre ribadire che in questo contesto il concetto di corruzione ha un'accezione ampia, comprensiva delle situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie rispetto alla fattispecie penalistica e tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (in particolare le fattispecie disciplinate negli art 318,319 e 319 ter c.p. e l'intera gamma dei delitti disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Cod.Pen) ma anche situazioni in cui(a prescindere dalla rilevanza penale) *"venga in evidenza il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso rimanga a livello di tentativo"*.

Avvalendosi di quanto previsto dal PNA e dalla l. n. 190/2012 riguardo la individuazione delle comuni aree di rischio, si è provveduto a definire un quadro generale dei **processi** della Fondazione.

Per **processo** si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno dell'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

	PROCESSO	ATTIVITÀ A RISCHIO
1	AMMINISTRAZIONE	-Gestione della fatturazione/rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'unione Europea. -Gestione degli acquisti di beni, lavori e servizi -Gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito -Contratti e appalti
2	BOTTEGHINO	-Gestione della cassa -Gestione ospitalità e omaggi
3	COMUNICAZIONE PROMOZIONE E MARKETING	-Sponsorizzazione, partnership e rapporti commerciali con soggetti privati -Attività promozionali e pubblicitarie
4	PRODUZIONE	-Gestione della produzione teatrale -Gestione del contributo FUS -Gestione delle ospitalità di

		spettacoli teatrali -Gestione dei contratti con gli artisti
5	RISORSE UMANE	-Selezione ed assunzione del personale -Gestione, sviluppo e formazione del personale -Gestione dei rimborsi spese, trasferte e spese di rappresentanza
6	RAPPORTI CON LA PA	-Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici

7.2 — Analisi Rischio Aree

In una seconda fase si è passati alla analisi puntuale delle *aree e attività di rischio* della Fondazione Teatro Toscana, i *reati* potenzialmente applicabili, gli *ipotetici scenari di commissione dei reati* e la *valutazione del rischio*.

CATALOGO DEI POTENZIALI SCENARI CORRUTTIVI					RISCHIO
PROCESSO	ATTIVITÀ DI RISCHIO	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI APPLICABILI	LIVELLO RISCHIO SITA'	
1 AMMINISTRAZIONE	fatturazione/rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'unione Europea.	-Corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di indurre, ad esempio il funzionario ad omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio. -Utilizzazione o presentazione, ai presenti uffici dell'Ente erogatore di rendiconti falsi	-Art 316 bis c.p malversazione -art 316 ter c.p indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre	Basso	

		<p>ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione.</p> <p>-Alterata fatturazione/rendicontazione strumentale ad una destinazione dell'erogazione diversa da quella per la quale è stata concessa, anche in concorso con altri(malversazione)</p>	<p>erogazioni</p> <p>-art 317, 319 bis, 319 quater, 322 bis c.p</p> <p>Concussion e corruzione istigazione alla corruzione e induzione a dare o promettere utilità</p>	
	Gestione degli acquisti di beni, lavori e servizi	<p>Il processo in oggetto può essere ritenuto strumentale alla commissione dei reati di corruzione. Nello specifico:</p> <p>Impropria gestione dell'elenco fornitori per procurare un ingiusto vantaggio o arrecare un danno a terzi.</p> <p>Mancato compimento di atti di ufficio e mancata motivazione dell'omissione a fronte di richiesta.</p> <p>Farsi corrompere per favorire l'inserimento in elenco di taluni operatori economici.</p> <p>Selezione di fornitori collegati</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>-</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>-</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico</p>	Medio

			o graditi alla P.A.	servizio (art. 320 c.p.); - Indebita induzione a dare promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). - Rifiuto di atti d'ufficio/O missione (art. 328 c.p.)	
--	--	--	---------------------	--	--

	Gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito	<p>Pagamento improprio, non dovuto, alterato, non supportato dalle dovute certificazioni, strumentale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -creazione di fondi neri a scopi corruttivi -conferimento di utilità o agevolazioni a soggetti vicini alla P.A -impropria rendicontazione verso Committenti Pubblici - Incasso non dovuto, alterato, non motivato, non corrispondente ai relativi giustificativi -fatturazione fittizia -illecita appropriazione di denaro - abuso di ufficio per non corretta o alterata regolarizzazione dei pagamenti -omesso o non motivato ritardo nei pagamenti -possibilità di far confluire parte del patrimonio della Fondazione in fondi privati 	-art 2635 c.c. corruzione tra privati	Medio
	Contratti e appalti	Il processo di gestione degli appalti può essere ritenuto strumentale ai reati di corruzione, poiché può essere utilizzato per la creazione di "fondi neri" o la predisposizione di riserve finanziarie occulte. Tali riserve	art 318 c.p corruzione per l'esercizio delle funzioni -art 319 c.p corruzione	Medio

			potrebbero essere finalizzate a provviste per la corruzione di pubblici ufficiali o apicali di altre società.	per un atto contrario ai doveri d'ufficio -art 320 c.p. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -art319 quater indebita induzione a dare o promettere utilità Art 323 c.p abuso d'ufficio	
--	--	--	---	---	--

CATALOGO DEI POTENZIALI SCENARI CORRUTTIVI				RISCHIO
PROCESSO	ATTIVITÀ DI RISCHIO	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI APPLICABILI	LIVELLO RISCHIO SITA'
2 BOTTEGHINO	-Gestione della cassa	-Incasso non dovuto, alterato, non motivato, non corrispondente ai relativi giustificativi -illecita appropriazione, anche momentanea	-art 318 c.p corruzione per l'esercizio delle funzioni -art 319 c.p corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -art 320 c.p. corruzione di persona incaricata di	Medio

			<p>di denaro</p> <p>-terzo che ottiene un illecito vantaggio da parte di un dipendente della Fondazione in relazione all'assegnazione di prezzi speciali a terzi a fronte di un vantaggio personale</p> <p>-mancato compimento di atti di ufficio e mancata motivazione dell'omissione a fronte di richiesta, nella gestione della cassa</p>	<p>un pubblico servizio</p> <p>-art319 quater indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p>Art 323 c.p abuso d'ufficio</p>	
--	--	--	--	---	--

CATALOGO DEI POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI				RISCHIO
PROCESSO	ATTIVITÀ DI RISCHIO	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI APPLICABILI	LIVELLO RISCHIOSITA'
3 COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING	Sponsorizzazioni, partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	-Abuso di ufficio al fine di consentire un ingiusto guadagno a controparti commerciali - corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di ottenere condizioni favorevoli nelle fasi di negoziazione, esecuzione e verifica del contratto	-Art 323 c.p abuso d'ufficio -art 317,319 bis, 319 quater, 322 bis c.p. con Concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e induzione a dare o promettere utilità	Basso

		-attività promozionali e pubblicitarie	La Fondazione , attraverso inviti promozionali corrompa funzionari pubblici per ottenere dei vantaggi o altre utilità	art 318 c.p. corruzione per l'esercizio delle funzioni -art 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -art 320 c.p. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -art319 quater indebita induzione a dare o promettere utilità Art 323 c.p. abuso d'ufficio	Basso

CATALOGO DEI POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI					RISCHIO
	PROCESSO	ATTIVITÀ DI RISCHIO	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI APPLICABILI	LIVELLO RISCHIOSITA'
4	PRODUZIONE	-gestione della ospitalità di spettacoli teatrali	La scelta di una determinata società può essere utilizzata al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente la Fondazione, ad esempio nella concessione di finanziamenti pubblici	art 318 c.p. corruzione per l'esercizio delle funzioni -art 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -art 320 c.p. corruzione di persona	Medio

				<p>incaricata di un pubblico servizio</p> <p>-art319 quater indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p>Art 323 c.p abuso d'ufficio</p>	
		-gestione del contributo FUS	<p>Il processo in oggetto può essere strumentale alla commissione di reati di corruzione:</p> <p>corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di indurre , ad esempio un funzionario ad omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.</p> <p>-utilizzo o presentazione, anche in concorso con altri, ai competenti uffici dell'ente erogatore, di rendiconti falsi ovvero omissioni di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione</p> <p>-alterata fatturazione/rendicontazione strumentale ad una destinazione dell'erogazione diversa da quella per la quale</p>	<p>-Art 316 bis c.p malversazione</p> <p>-art 316 ter c.p.indebita percezioni di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni</p> <p>-art 317,319 bis, 319 quater, 322 bis c.p. con</p> <p>Concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e induzione a dare o promettere utilità</p>	Medio

			è stata concessa , anche in concorso con altri.		
		-gestione della produzione teatrale	La scelta di una determinata società può essere utilizzata al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente la Fondazione, ad esempio nella concessione di finanziamenti pubblici	<p>art 318 c.p corruzione per l'esercizio delle funzioni</p> <p>-art 319 c.p corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>-art 320 c.p. corruzione di persona incaricata di un pubblico</p> <p>-art319 quater indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p>Art 323 c.p abuso d'ufficio</p>	Medio
		-gestione dei contratti con artisti	<p>Offerta di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente la società, per esempio nella concessione di finanziamenti pubblici.</p> <p>Nella definizione dei programmi teatrali tale dazione potrebbe configurarsi, mediante la</p>	<p>art 318 c.p corruzione per l'esercizio delle funzioni</p> <p>-art 319 c.p corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>-art 320 c.p.</p>	Basso

			scelta di artisti o figure professionali segnalate o collegate al Pubblico Ufficiale.	<p>corruzione di persona incaricata di un pubblico</p> <p>-art319 quater indebita induzione a dare o promettere utilità</p> <p>Art 323 c.p abuso d'ufficio</p>	
--	--	--	---	--	--

CATALOGO DEI POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI					RISCHIO
PROCESSO	ATTIVITÀ DI RISCHIO	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI APPLICABILI	LIVELLO RISCHIOSITA'	
5	RISORSE UMANE	-Selezione ed assunzione del personale	<p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nella definizione di requisiti personali e di selezione, appositamente finalizzati all'assunzione di un soggetto:</p> <p>1) segnalato o vicino ad un soggetto apicale/dipendente dell'Associazione stessa;</p> <p>2) segnalato da altri</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>-Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>-Corruzione di persona incaricata di un pubblico</p>	Medio

			<p>stakeholder dell'Associazione;</p> <p>3) che ha dato o promesso denaro od altra utilità al/ai responsabili dell'attività.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nella nomina di un particolare candidato vicino o suggerito da esponenti della PA.</p>	<p>servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>-Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);</p> <p>-Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).</p>	
		-Gestione, sviluppo e formazione del personale	<p>-</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi laddove la formazione del personale venga affidata a soggetti legati a figure apicali della Funzione preposta o dell'Associazione, pur in assenza dei requisiti professionali indispensabili alla svolgimento delle</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>-Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>-Corruzione di persona incaricata di</p>	Basso

			<p>sessioni formative.</p> <p>-</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi qualora ad un figura "segnalata" da un soggetto apicale o da uno stakeholder dell'Associazione vengano riconosciute una posizione contrattuale, una remunerazione, un incentivo non allineate al suo profilo professionale o alle competenze, in cambio di qualche forma di utilità.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nell'accordare illegittimamente progressioni di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati</p>	<p>un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>-Indebita a induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);</p> <p>-Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>particolari, in</p> <p>quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>segnalati da o vicino a un soggetto apicale dell'Associazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>segnalati da altri stakeholder rilevanti per l'associazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>hanno dato o promesso denaro o altra utilità al/ai responsabile/i dell'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>vicino o suggerito da esponenti della PA.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può verificarsi qualora la promozione di una figura segnalata da un esponente della PA avvenga in maniera molto veloce senza che abbia acquisito/maturato</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>le</p> <p>competenze e/o la seniority necessaria per l</p> <p>a posizione per cui è stata</p> <p>promossa.</p>		
		<p>-Gestione di rimborsi spesa, trasferte e spese di trasparenza</p>	<p>La gestione dei rimborsi dovuti al sostenimento di spese per trasferte può</p> <p>essere strumentale alla commissione di reati corruttivi (per creare</p> <p>"fondi neri" da utilizzare a scopi corruttivi) o fraudolenti (rimborso di</p> <p>spese sostenute a titolo personale). Lo scenario è ipotizzabile in</p> <p>astratto attraverso la presentazione di una sin</p> <p>gola spesa più volte al</p> <p>fine dell'ottenimento di rimborsi multipli.</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>-Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>-Corruzione di persona incaricata di un pubblico</p> <p>servi</p> <p>zio (art. 320 c.p.);</p> <p>-Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.</p>	<p>Basso</p>

				319 quater c.p.); -Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).	
--	--	--	--	--	--

					RISCHIO
	PROCESSO	ATTIVITÀ DI RISCHIO	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI APPLICABILI	LIVELLO RISCHIOSITA'
6	RAPPORTI CON LA PA	-Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di soggetti pubblici	Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui si condizioni indebitamente la PA al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compiacenti o l'omissione di misure che comportino sanzioni o il riconoscimento di responsabilità in capo alla Società e/	-Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); -Indebita induzione a dare o	Basso

			o nel caso in cui si ostacoli lo svolgimento dell'attività di controllo fornendo informazioni e dati alterati o non veritieri ovvero omettendo informazioni e dati rilevanti.	promettere utilità (art. 319 quater c.p.); -Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).	
--	--	--	--	--	--

7.3 Misure di contrasto

A conclusione dell'identificazione dei processi a rischio corruzione si è proceduto all'analisi del **sistema di gestione del rischio**.

Per sistema di gestione del rischio si intende, così come definito nel P.N.A. *“l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione, finalizzate alla riduzione delle probabilità che i fenomeni corruttivi si verifichino. Le **misure di prevenzione** della corruzione, quindi, devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili; è inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.”*

Nello specifico il P.N.A fa esplicito riferimento a tutte le azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, i controlli sulla gestione dei rischi di corruzione e le iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione, coerentemente con la valutazione del rischio effettuata.

Inoltre il P.N.A prevede l'adozione di un **Codice di Comportamento**, il quale prevede al suo interno un sistema di gestione delle denunce delle violazioni e identifichi le attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del codice stesso.

-MISURE MINIME PREVISTE DALLE LINEE GUIDA A.N.A.C

L'A.N.A.C. richiede l'adozione delle seguenti misure per prevenire adeguatamente i rischi corruttivi ex legge n.190/2012.

Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Sistema di controlli

Individuazione e coordinamento dei controlli per la prevenzione dei rischi di cui alla L. 190/12.

Codice di comportamento

L'associazione adotterà un Codice di Comportamento in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Trasparenza

Definizione e adozione di un "Programma triennale per la Trasparenza e Integrità in cui sono individuati i dati che devono essere pubblicati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi da pubblicare sui propri siti istituzionali

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Il Responsabile ha il compito, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013, di verificare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità degli incarichi previste da tale Decreto. In particolare l'Ente ha analizzato i requisiti normativi al fine di adattarli alla specifica realtà della Fondazione Teatro Toscana e per assicurare che: «i) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; iii) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; iv) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di situazioni di inconferibilità».

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Il Responsabile verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi degli amministratori, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), ai sensi degli articoli 9, co. 2, 11, co. 3, lett.c), 12, 13 e 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), del D. Lgs. n. 39/2013. In particolare l'Ente ha analizzato i requisiti normativi al fine di adattarli alla specifica realtà della Fondazione Teatro Toscana e per assicurare che: «i) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti per l'attribuzione degli stessi; ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; iii) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; iv) sia

svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'insorgere di situazioni di incompatibilità».

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Adozione delle misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti dell'Ente stesso.

Formazione

Gli Enti definiscono contenuti, destinatari, formatori e modalità di erogazione della formazione, in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01. Il P.N.A. sottolinea come «la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza 14 prevenzione della corruzione». Fondazione Teatro Toscana a valle dell'adozione del presente piano erogherà adeguate sessioni formative al personale al fine di assicurare che lo stesso sia edotto circa i contenuti della normativa e delle disposizioni della stessa.

Tutela del dipendente che segnala illeciti

La Fondazione Teatro Toscana promuove «l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione (cd. Whistleblower). La Fondazione ha avviato la formalizzazione di una procedura al fine di assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni».

Rotazione o misure alternative

Secondo le nuove "Linee guida" di A.N.A.C., adottate il 17 giugno 2015, per gli Enti in controllo pubblico «uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti». Il rafforzamento del principio della rotazione, ad ogni modo, non dovrà tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, se non con adeguati periodi di affiancamento e formazione. Qualora per questa motivazione non sia possibile effettuare dei meccanismi di rotazione sarà garantita, nelle aree potenzialmente a rischio corruzione, una corretta segregazione dei ruoli e delle responsabilità al fine di mitigare il rischio potenziale di commissione degli illeciti. Tale misura comporta l'attribuzione a soggetti diversi dei seguenti compiti: 1) svolgimento istruttoria; 2) adozione decisione; 3) attuazione decisione; 4) svolgimento verifiche. In alternativa alla rotazione del personale, la Fondazione adotterà altre misure organizzative

alternative idonee a prevenire il rischio, garantendo comunque l'alternanza dei soggetti preposti allo svolgimento di determinate attività. I processi amministrativi della Fondazione Teatro Toscana prevedono già la segregazione dei ruoli. Ai fini dell'applicabilità della legge anticorruzione occorre ampliarne la portata anche al di fuori delle procedure contabili e amministrative.

Monitoraggio

Il Responsabile dovrà individuare le modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

Gestione dei conflitti di interesse

La Fondazione, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse. Tale ultimo fenomeno si configura sia quando un dipendente o collaboratore cerca di realizzare un interesse diverso dall'equa ripartizione degli interessi dei portatori di interesse o di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari della Fondazione sia quando i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. Inoltre, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzietà da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Fondazione stessa. Relativamente all'insorgenza di possibili conflitti di interesse, gli Amministratori ed i Dirigenti sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Per rafforzare i presidi relativi a tale area sono in corso di analisi misure volte alla definizione di un sistema strutturato che consenta di gestire i potenziali conflitti di interesse, anche successivamente al conferimento dell'incarico.

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

La Fondazione pone in essere misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso: un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C e mediante l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitti di interesse.

-MISURE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE

La Fondazione ha adottato tutte le misure minime previste dalle linee guida dell'A.N.A.C come risulta dal paragrafo 4.8 del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a cui si rinvia e dal contenuto del Codice etico, parte anch'esso del proprio sistema di controllo interno.

Con l'adozione del **Codice Etico**, il Teatro della Toscana assume l'impegno di garantire la legalità della propria attività, con particolare riferimento ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti, nonché della reputazione dell'ente stesso.

Il teatro della Toscana si impegna a rispettare i dettami dello stesso nello svolgimento della propria attività, improntando la propria condotta ai principi di imparzialità, integrità, lealtà, onestà e correttezza e richiedendo l'osservanza da parte di tutti i destinatari, delle disposizioni dettate dal codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni.

Esempi di possibili misure ulteriori:

1) Processo: Amministrazione

a)Attività di rischio: contratti e appalti

Misure di prevenzione:

-piena applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e adozione di un proprio regolamento per le spese in economia

-diffusione di fac-simili di atti di procedura di scelta del contraente come misura trasversale a tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa

-verifiche sui requisiti di accesso e sui criteri di valutazione delle offerte tecniche nelle gare aggiudicate con criterio offerta economicamente più vantaggiosa

-razionalizzazione degli affidamenti diretti

(nel caso di acquisti ricorrenti e nel caso in cui la platea degli operatori economici sia sufficientemente ampia da consentirlo, la Fondazione attuerà forme di rotazione negli inviti diretti agli operatori economici coinvolti nelle procedure in economia ad affidamento diretto. Inoltre la fondazione, quando sussistono situazioni di opportunità e di convenienza economica, svolgerà delle preventive indagini di mercato interpellando gli operatori economici per individuare l'azienda a favore della quale procedere mediante affidamento diretto).

b)Attività di rischio : gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito

Misure di prevenzione:

-formazione degli operatori

-verifica dei tempi del procedimento da parte del responsabile

-sottoscrizione delle proposte di liquidazione da parte del responsabile

-limitare al minimo indispensabile i pagamenti con denaro contante. Taluni dipendenti dispongono di una cassa che utilizzano per operazioni di pagamento di modesto importo e

sono tenuti a registrare i movimenti con apposita Prima Nota corredata dai documenti giustificativi delle uscite.

-Ogni operazione dev'essere adeguatamente registrata

-Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività contabile dev'essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali e/o informatici.

-Per quanto possibile, va garantita la separazione dell'attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.

2)Processo: Botteghino

Attività di rischio: gestione della cassa

Misure di prevenzione:

-regolamentazione del funzionamento del servizio e controllo di gestione del denaro contante.

3)Processo: Risorse umane

Attività di rischio: selezione e assunzione del personale

Misure di prevenzione:

- assunzioni da effettuarsi previa adeguata procedura di pubblicità

- selezioni con adeguata e trasparente procedura di valutazione

- intensificazione delle istruzioni rivolte ai componenti di Gruppi di selezione